

CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL' Ufficio Unico Avvocatura

Fra

PROVINCIA DI MODENA, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA, CAVEZZO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, FANANO, FINALE EMILIA, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOGNO, MARANELLO, MARANO SUL PANARO, MONTECRETO, POLINAGO, PRIGNANO SULLA SECCHIA, SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO, SAVIGNANO SUL PANARO, SESTOLA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA

Premesso che con:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 18.7.2017 della Provincia di Modena;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelfranco Emilia n. 15 del 27.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelnuovo Rangone n. 43 del 24.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Castelvetro di Modena n. 88 del 21.12.2016;
- deliberazione del Consiglio comunale di Cavezzo n. 13 del 22.2.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Concordia sulla Secchia n. 45 del 14.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale Fanano n. 50 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia n. 185 del 28.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Fiumalbo n. 32 del 30.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Formigine n. 88 del 16.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Frassinoro n. 40 del 29.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Guiglia n. 1 del 15.2.18;
- deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 17 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Maranello n. 60 del 19.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Marano sul Panaro n. 8 del 13.1.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Montecreto n. 20 del 26.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Polinago n. 30 del 28.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Prignano n. 64 del 18.12.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Prospero n. 40 del 31.7.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di San Possidonio n. 53 del 27.10.16;
- deliberazione del Consiglio comunale di Savignano n. 20 del 26.7.2017;
- deliberazione del Consiglio comunale di Sestola n. 35 del 29.11.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Spilamberto n. 67 del 25.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 47 del 27.9.17;
- deliberazione del Consiglio comunale di Zocca n. 81 del 19.12.16;

i Comuni sopra indicati hanno espresso la volontà di costituire un Ufficio comune ed associato per la gestione del contenzioso legale e delle relative attività di consulenza denominato **Ufficio Unico di Avvocatura pubblica**, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 267/90, della legge n. 244/2007, nonché dell'art 23 della L 247/2012, tenuto, altresì, conto delle indicazioni provenienti dalla sent. Consiglio di Stato n.2731/2017:

- che, pertanto, al fine sopraindicato, sottoscrivono la presente convenzione anche per disciplinare unitariamente ed autonomamente il funzionamento di tale Ufficio;
ciò premesso, gli Enti costituenti, come sopra indicati,

CONVENGONO

Quanto segue:

Art. 1 COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA

L'ufficio Unico di Avvocatura pubblica è costituito **quale struttura nuova e comune e come frutto di reciproca cooperazione e contitolarità** dai Comuni aderenti alla presente convenzione, da implementarsi con personale distaccato dagli Enti partecipanti e con mezzi e strumenti conferiti dai Comuni stessi.

La Provincia di Modena che già dispone di personale munito di valido titolo di abilitazione professionale legale, lo conferisce a detto Ufficio Avvocatura Unico, in rapporto di servizio, distaccandolo con le modalità di legge e contrattuali.

Strumenti informatici e attrezzature d'ufficio necessari alla operatività dell'Ufficio Unico saranno via via forniti al bisogno dagli Enti aderenti alla presente convenzione.

L'Ufficio Unico avrà sede in Modena Viale Martiri della Libertà 34 nei locali messi a disposizione dall'Ente Provincia.

Art. 2 INDIPENDENZA e AUTONOMIA

Ai Legali distaccati all'interno dell'Ufficio Avvocatura Unica viene affidato, l'esercizio delle funzioni pubbliche di difesa e assistenza giudiziale, e di consulenza legale, **unicamente ed in via esclusiva**, a favore dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

I Comuni convenzionati assicurano la piena indipendenza ed autonomia ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale richiesta e svolta come da apposita regolamentazione che essi converranno con l'Ufficio Avvocatura medesimo.

I Comuni convenzionati confermano e ribadiscono che ai Legali dell'Ufficio Avvocatura Unico è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati, nei confronti dei quali si impegnano fin da ora ad astenersi da ogni e qualsivoglia forma di intervento che possa eventualmente compromettere o anche soltanto indurre a dubitare della salvaguardia di tali valori.

E' vietato agli avvocati dell'Ufficio svolgere attività meramente amministrative.

Detti Legali, in quanto addetti stabilmente all'Ufficio Avvocatura Unica, dovranno essere iscritti, in tale loro veste, nell'apposito Albo Speciale dell'Ordine Avvocati di Modena; l'iscrizione in tale Albo costituisce presupposto necessario per la assunzione di responsabilità dell'Ufficio stesso da parte dell'Avvocato che, in qualità di Responsabile, eserciterà i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale, designato quale responsabile, da parte dell'Avvocato responsabile.

Art. 3 PERSONALE IN DOTAZIONE E DISTACCHI- SPESE DI FUNZIONAMENTO

I Comuni regoleranno tra di loro, con appositi atti, e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, le modalità di pagamento degli emolumenti del personale distaccato.

Allo stesso modo verranno regolate le modalità di assegnazione all'ufficio delle quote di partecipazione e di tutte le altre spese di funzionamento.

Art. 4 CONFERIMENTO DI INCARICHI AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO

I Comuni convenzionati che intendano conferire incarichi di difesa e/o consulenza, a legali del libero Foro, dovranno assumere deliberazioni opportunamente motivate, di cui si assumeranno ogni responsabilità ai fini di eventuali responsabilità amministrative.

Gli stessi Comuni hanno facoltà di attingere ad un elenco, disponibile presso la Provincia di Modena, di avvocati del libero Foro che hanno manifestato interesse a prestare servizi legali anche a favore degli Enti pubblici, a cui richiedere i necessari preventivi per la selezione.

Qualora l'Ufficio Avvocatura Unica non sia in grado, per ragioni varie, non escluso il temporaneo sovraccarico di lavoro, di far fronte all'espletamento di specifici incarichi di difesa e/o di consulenza, potrà incaricare, con le modalità selettive di legge, un Legale del libero Foro.

Art. 5 REFERENTI

E' cura dei Comuni convenzionati individuare referenti che contribuiscano con chiarimenti, documenti, atti alla istruttoria delle pratiche sottoposte all'Ufficio Avvocatura Unico per conto del Comune convenzionato e interessato dal contezioso o dalla consulenza.

Art. 6 ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

Con apposito regolamento tra i Comuni verranno specificamente disciplinati gli aspetti economico finanziari relativi al distacco del personale e al trattamento economico dei Legali.